

Capitolo 12° -PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

Sommario

a) Carta e cartoni

Sezione I – Carta

Contrattazione	Art.	1
Ordinazioni per speciali fabbricazioni	"	2
Composizione dell'impasto e collatura	"	3
Imballaggi	"	4
Tolleranze – Scarti di ritorno – Rotoli e bobine difettosi – Fatturazione della carta da giornale	"	5
Peso e prezzo da fatturare	"	6
Luogo di consegna – Termine di spedizione – Interruzione del lavoro per causa di forza maggiore – Rischio del trasporto e della conservazione della merce	"	7
Reclami	"	8

Sezione II – Cartoni

Richiamo degli usi della carta	"	9
Ordinazioni	"	10
Tolleranze	"	11
Formati	"	12
Confezione	"	13

Capitolo 12° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

a) Carta e cartoni

Sezione I Carta

Art. 1 - Contrattazione.

La carta è contrattata a peso oppure a risma o rotoli o bobine, del peso convenuto. La risma di carta stesa o semplice e allestita nei vari formati è composta di 500 fogli. La risma di carta piegata (bianca o rigata) è composta di 400 fogli o di rismette da 200 fogli.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette all'approvazione della venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di 10 giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero delle risme, dei rotoli o bobine oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il peso in kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- la collatura: senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina, ecc.;
- il grado di lisciatura e di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina monolucida, calandrata fortemente, calandrata, ecc.;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

Art. 2 - Ordinazioni per speciali fabbricazioni.

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10 % per le commissioni di almeno 1000 kg. Se la commissione è inferiore ai kg. 1000 il limite di tolleranza è del 30 %.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta nei limiti sino al 15 %. La seconda scelta importa una riduzione di prezzo di almeno il 10 %.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10 %.

Art. 3 - Composizione dell'impasto e collatura.

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto od al campione base.

Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può segnare tracce di sostanze legnose, ma l'impasto, al momento della fabbricazione, non deve contenere la pasta di legno meccanica.

Art. 4 - Imballaggi.

I bancali e le anime di metallo o di legno delle bobine, se resi in buono stato, non sono addebitati al compratore, salvo pattuizione diversa all'atto dell'ordine.

Art. 5 - Tolleranze - Scarti di ritorno - Rotoli e bobine difettosi - Fatturazione della carta da giornale.

Sul peso per metro quadrato della carta in formati, in bobine e in rotoli indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- sino al 6 % per carte fino a 20 gr. per metro quadrato;
- sino al 5 % per carte del peso da 21 a 60 gr. per metro quadrato;
- sino al 3 % per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
- sino al 4 % per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato;
- sino all'8 % per carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
- sino al 5 % per tutte le carte a mano in genere, per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate) e per tutte le carte da impacco o da imballo.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato deve essere fatto su una serie di campioni.

Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.

Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate, e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

Sulle carte stesse è ammessa una tolleranza di misura di 5 mm. in più o in meno sulle due dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli o bobine.

Sulle carte refilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2.

Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione, le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Nelle forniture di carta in rotoli o bobine non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

I rotoli o le bobine difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

Art. 6 - Peso e prezzo da fatturare.

Se la carta è contrattata a prezzo per risma, il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso netto.

Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza di cui all'Art. 5 non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 7 - Luogo di consegna - Termine di spedizione - Interruzione del lavoro per causa di forza maggiore - Rischio del trasporto e della conservazione della merce.

Il domicilio esecutivo di consegna è sempre quello della fabbrica fornitrice, anche quando sia convenuto che la merce è data franco domicilio del cliente.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo uguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia, anche se consegnata a mezzo vettore scelto dal venditore, sempre sotto la responsabilità del venditore stesso. La merce è assicurata solo dietro espresso ordine del committente.

Se il compratore non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 8 - Reclami.

I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 8 dal ricevimento della merce; i vizi occulti debbono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta.

**Sezione II
Cartoni**

Art. 9 - Richiamo degli usi della carta.

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta, ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 10 - Ordinazioni.

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce com-

messa, anche per pacchi da kg. 25, precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale, che è di 71x101 cm.

Art. 11 - Tolleranze.

Sui cartoni vegetali, cuoio, bianchi e greggi è ammessa una tolleranza dell'8 % in più o in meno sul peso metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg. la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall'8 al 20;
- di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 22 al 30;
- di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 35 al 60;
- di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 in avanti.

I "numeri" sopra riportati si riferiscono alla quantità di fogli contenuti in un pacco da 25 kg.

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 5% per le commissioni di almeno 1000 Kg. Se la commissione è inferiore ai Kg. 1000 il limite di tolleranza è del 10%.

Art. 12 - Formati.

I cartoni vegetali, cuoio, bianchi e greggi, fabbricati a mano-macchina, sono forniti anche non refilati, nel formato di circa cm. 71x101.

Art. 13 - Confezione

Il pacco di cartoni è del peso netto di kg. 25, oltre la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.